

# **BORSA IMMOBILIARE DI PARMA - BIPAR**

---

## ***Comitato di Vigilanza***

### ***REGOLAMENTO***

---

#### **Articolo 1. Finalità e destinatari della Vigilanza.**

La Vigilanza sulle attività disciplinate dal presente regolamento ha per scopo la trasparenza e correttezza dei comportamenti, avendo riguardo alla tutela degli utenti e al buon funzionamento del sistema B.I.PAR. – Borsa Immobiliare di Parma.

I destinatari di tale regolamento sono tutti gli operatori accreditati, ovvero tutti i soggetti che, in forma individuale o societaria, risultano autorizzati ad operare nella B.I.PAR.

#### **Articolo 2. Il Comitato di Vigilanza.**

Il Comitato di Vigilanza è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio di Parma, la quale provvede a nominare anche il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Comitato è composto da undici a diciassette membri complessivi ed i suoi componenti sono individuati fra soggetti in possesso di appropriata qualificazione professionale.

Fra di essi dovranno trovare adeguata rappresentanza professionisti segnalati dalle Associazioni di categoria dei costruttori, degli Agenti d’Affari in Mediazione, nonché delle Associazioni di tutela dei Consumatori. La Giunta Camerale stabilisce il peso delle rispettive rappresentanze.

I suoi componenti restano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Al fine di assicurare continuità al servizio di vigilanza, il Comitato rimane operativo sino alla data di nomina del nuovo Comitato da parte della Giunta Camerale.

In caso di non accettazione della nomina, di dimissioni, di decadenza o di recesso dalla B.I.PAR. da parte di un componente del Comitato, la Giunta della Camera di Commercio di Parma provvederà, quanto prima, alla nomina di un altro membro, scelto sempre secondo i criteri di cui sopra.

Eventuali compensi e/o rimborsi spese a favore dei membri del Comitato, verranno appositamente determinati dalla Giunta della Camera di Commercio di Parma.

### **Articolo 3. Funzioni.**

Il Comitato di Vigilanza vigila sul regolare andamento delle negoziazioni e sul corretto comportamento dei soggetti accreditati nello svolgimento della loro attività, in conformità con quanto disposto dal Regolamento Generale e dal Codice Deontologico.

Inoltre:

- a) controlla che le procedure relative al servizio erogato e alle operazioni effettuate siano conformi con quanto dettato dal Regolamento Generale, dal Codice Deontologico e dal presente regolamento;
- b) convoca, qualora lo ritenesse opportuno, il soggetto abilitato per questioni inerenti ad operazioni effettuate da quest'ultimo attraverso la B.I.PAR., ovvero richiede al convocato l'esibizione di documenti relativi agli atti posti in essere dallo stesso e motivo di convocazione;
- c) può effettuare presso le competenti autorità gli accertamenti che riterrà opportuni circa la posizione ed i requisiti professionali di un Operatore accreditato o che ha presentato domanda per l'accreditamento;
- d) delibera sulla domanda di accreditamento alla B.I.PAR. presentata dai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, generalmente entro il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza (nel conteggio di tale termine non verrà considerato il mese di agosto), previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 6 del Regolamento Generale;
- e) assegna ai soggetti accreditati, attraverso criteri di meritocrazia basati su parametri di anzianità di iscrizione e fedeltà alla B.I.PAR., le offerte, le richieste, le perizie pervenute direttamente alla B.I.PAR.;
- f) irroga i provvedimenti di cui all'articolo 12 del Regolamento Generale;
- g) fornisce pareri a richiesta della Camera di Commercio su tutti i provvedimenti che questa intende adottare per il funzionamento della B.I.PAR.;
- h) formula alla Camera di Commercio proposte per migliorare l'organizzazione dei servizi della Borsa Immobiliare di Parma e lo sviluppo degli stessi;
- i) svolge funzioni di conciliazione nelle controversie che dovessero insorgere fra i soggetti accreditati e fra operatori e clienti.

#### **Articolo 4. Il Presidente e le riunioni del Comitato di Vigilanza.**

Il Presidente convoca il Comitato generalmente almeno una volta al mese, ovvero tutte le volte che lo ritenga necessario o comunque quando almeno la metà dei componenti ne faccia esplicita richiesta.

Il Comitato è convocato a mezzo raccomandata a/r, fax o e-mail, dal Presidente del Comitato stesso. In caso di impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione deve pervenire ai destinatari almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telefonica, con almeno 24 ore di preavviso.

Nella convocazione deve essere chiaramente indicato l'ordine del giorno.

Il Comitato si intende validamente costituito e può, quindi, lecitamente deliberare quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Le decisioni vengono prese, con voto palese, a maggioranza dei partecipanti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza o impedimento, del Vice Presidente.

Il Segretario del Comitato viene nominato dalla Giunta Camerale.

Il Responsabile della Borsa Immobiliare ne fa parte di diritto.

Il Presidente del Comitato di Vigilanza ha facoltà di indicare le modalità di lavoro del Comitato stesso per quanto non previsto dalle norme regolamentari.

#### **Articolo 5. Cause di decadenza e di incompatibilità.**

Il singolo componente del Comitato decade di diritto dall'incarico:

- a) a seguito di dimissioni scritte trasmesse al Presidente del Comitato;
- b) quando risulti assente ingiustificato per almeno tre sedute consecutive;
- c) quando risulti colpito da provvedimenti di natura disciplinare;
- d) quando risulti condannato per reati di natura penale.

Nel caso in cui il Comitato debba assumere decisioni in relazione ad un incarico e/o un bene nel quale un componente del Comitato stesso abbia direttamente o indirettamente interesse, tale componente è tenuto a darne immediata comunicazione al Segretario e ad astenersi dalla relativa decisione, assentandosi dalla seduta.